

ODCEC Venezia, 21 marzo 2019

La Pace Fiscale
La norma, i Provvedimenti attuativi,
criticità e profili operativi

Schede informative chiuse il (ed aggiornate al) 19 marzo 2019

rag. Mauro Comin

ODCEC Venezia, 21 marzo 2019

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA dei Processi Verbali di Constatazione (P.v.c.)

Riferimenti:

- Art. 1 D.L. 119/2018
- Provvedimento Direttore Agenzia Entrate Prot. n. 17776/2019 del 23.01.2019 (Disposizioni di attuazione)
- Risoluzione n. 8/E del 25.01.2019 (istituzione dei codici tributo)

rag. Mauro Comin

ODCEC Venezia, 21 marzo 2019

La definizione agevolata dei P.v.c.

AMBITO OGGETTIVO

Sono definibili i Processi Verbali di Constatazione **di cui all'art. 24 L.4/1929** relativi a periodi di imposta per i quali non siano spirati i termini di decadenza (2013 o 2012 in caso di dichiarazione omessa)

consegnati

entro il **24.10.2018**

a condizione che entro la stessa data

➤ non sia stato **notificato** avviso di accertamento

oppure

➤ non sia stato **ricevuto** Invito a comparire ex art. 5 D.Lgs. 218/1997

La definizione agevolata dei P.v.c.

Art. 24 Legge 7 gennaio 1929, n. 4:

«Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale»

ATTENZIONE!

Non tutti i P.v.c. risultano definibili ma ***solo quelli che contengono rilievi sostanziali***, che possono determinare l'irrogazione di ***sanzioni collegate al tributo di cui all'articolo 17, c. 1, D.Lgs. 472/1997***

(cfr. art. 1, comma 5, DL 119/2018

e motivazioni delle Disposizioni di attuazione - Provv. Dir. AE)

P.V.C. per infrazioni formali



Sanatoria Art. 9 DL 119/2018

ODCEC Venezia, 21 marzo 2019

La definizione agevolata dei P.v.c.

GLI EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

- Non sono dovute le sanzioni collegate al tributo di cui all'articolo 17, c. 1, D.Lgs. 472/1997
- Non sono dovuti interessi

QUESTIONE APERTA:

le eventuali violazioni formali constatate nello stesso P.v.c. risulteranno assorbite o dovranno essere sanate ai sensi dell'articolo 9 DL 119/2018?

ODCEC Venezia, 21 marzo 2019

La definizione agevolata dei P.v.c.

Come si definisce

Adempimento	Scadenza
Presentazione di una / più dichiarazioni (anche in caso di dichiarazione originaria omessa) barrando la casella « correttiva nei termini »	31 maggio 2019
Pagamento relative imposte (saldo o prima rata)	31 maggio 2019
In caso di pagamento rateale, massimo 20 rate trimestrali di pari importo	Ultimo giorno di ciascun trimestre (con interessi legali)
Scomputo perdite pregresse	Non consentito
Compensazione art. 17 D.Lgs. 241/1997	Non consentita

La definizione agevolata dei P.v.c.

Possono essere definiti i rilievi relativi alle seguenti imposte

- Imposte sui redditi e relative addizionali
- Ritenute
- Imposte sostitutive
- IVIE
- IVAFE
- IVA
- Contributi previdenziali

Imposte non definibili

- Imposta di registro
- Successioni, donazioni, ipotecarie, catastali
- In genere, le cd. «imposte d'atto»

ODCEC Venezia, 21 marzo 2019

La definizione agevolata dei P.v.c.

ATTENZIONE


I rilievi del P.v.c. vanno accettati per intero, anche se palesemente infondati o smentiti dalla prassi o dalla giurisprudenza

È tuttavia consentito definire anche una sola (o più) delle annualità interessate dal P.v.c.

(conservando pieni diritti di difesa in riferimento alle annualità non definite)

La definizione agevolata dei P.v.c.

In caso di avviso di accertamento notificato post 24.10.2018



ODCEC Venezia, 21 marzo 2019

La definizione agevolata dei P.v.c.

Invito al contraddittorio «ricevuto» post 24.10.2018

Potrà essere «gestito» secondo le modalità ordinarie e sarà preclusivo della definizione del P.v.c. solo se si sarà perfezionato l'accertamento con adesione (sottoscrizione dell'atto di adesione e **pagamento del saldo o della prima rata**)

In ogni altro caso il P.v.c. risulterà definibile

rag. Mauro Comin

ODCEC Venezia, 21 marzo 2019

La definizione agevolata dei P.v.c.

Il «Monitoraggio Fiscale»

Le violazioni non danno luogo a **sanzioni collegate al tributo**

di cui all'art. 17 D.Lgs. n. 472/1997

(richiamato sia dall'art. 1, c. 5, DL 119/2018 che da Provv. n. 17776/2019)

ma

l'articolo 1, comma 2, D.L. 119/2018

richiama espressamente le norme sul «monitoraggio fiscale»

ODCEC Venezia, 21 marzo 2019

La definizione agevolata dei P.v.c.

Le violazioni contributive

Sono sanabili i contributi alle Casse professionali?

La Ris. 23.01.2019, n. 8, ha istituito i codici tributo per i soli contributi INPS.

Considerato che **presupposto della definizione è la «constatazione» della violazione**, dovrà essere chiarito se ogni conseguenza automatica dei rilievi (ancorché non verbalizzata, in ipotesi anche per mera trascuratezza del verbalizzante) possa / debba essere oggetto di regolarizzazione.

rag. Mauro Comin

ODCEC Venezia, 21 marzo 2019

La definizione agevolata dei P.v.c.

Non è ostativo della definizione del P.v.c. l'eventuale precedente «ravvedimento operoso parziale»

(sanzioni ridotte ad 1/5) di uno o più rilievi



La definizione dovrà riguardare tutti i rimanenti rilievi

(sembra escluso che vi possa essere

la «ripetizione» delle sanzioni già definite)

ATTENZIONE: andrà verificato che il precedente ravvedimento parziale si sia perfezionato, altrimenti perde efficacia anche la definizione del P.v.c. (che non avrà riguardato rilievi non definiti)

Sarà ammesso il cd. «errore scusabile»?

La definizione agevolata dei P.v.c.

La definizione delle società «trasparenti»

(art. 1, c. 4, DL 119/2018 e punto 3.5 provv. attuaz.)

La società definisce la propria posizione e fornisce *tempestivamente* ai soci il prospetto relativo alle proprie posizioni personali, per la presentazione della loro dichiarazione «*correttiva nei termini*»

QUESTIONI APERTE

- 1) Se la Società non definisce, i soci possono farlo?
- 2) Se alla Società è stato notificato avviso di accertamento ante 24.10.2018 ed ai soci post 24.10.2018, fermo restando che la Società non può definire, possono farlo i soci?
- 3) In caso di P.v.c. notificato a SRL «a ristretta base societaria» con specifico rilievo di imputazione del maggior reddito in capo ai soci, questi possono definire?

La definizione agevolata dei P.v.c.

La proroga dei termini di accertamento

È disposta una proroga di due anni dei termini per l'accertamento

«in deroga all'art. 3, c. 1, L. 212/2000»

(il c. 1 dell'art. 3 si occupa di irretroattività delle norme tributarie: forse il legislatore intendeva riferirsi all'art. 3, c. 3, L. 212/2000? cfr. art. 10 L. 289/2002)

La proroga opera

- per i soli P.v.c. definibili (notificati entro il 24.10.2018, in relazione ai quali al 24.10.2018 non era stato notificato avviso di accertamento o invito a comparire, relativi a violazioni sostanziali, relativi alle imposte definibili, etc.): **per i P.v.c. non definibili non opera nessuna proroga.**
- per i periodi d'imposta fino al 31.12.2015.

La definizione agevolata dei P.v.c.

SOLUZIONE ALTERNATIVA

Nel caso in cui la definizione agevolata non sia possibile (es. P.v.c. notificato post 24.10.2018) o non sia ritenuta vantaggiosa (es. i rilievi sono ritenuti in prevalenza infondati) sarà possibile il «ravvedimento operoso» che in presenza di P.v.c.:

- rende dovute le sanzioni nella misura di 1/5 (**azzerate nella definizione**);
- rende possibile il «ravvedimento parziale» (**la definizione obbliga a definire TUTTI i rilievi**);
- non consente alcuna rateizzazione (**rateizzazione in 5 anni nella definizione**);
- consente lo scomputo di perdite (**non consentito nella definizione**);
- consente la compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/1997 (**non consentita nella definizione**);
- determina la riapertura dei termini di accertamento, però limitatamente agli elementi oggetto di integrazione (**proroga biennale fino al 2015 nella definizione**).